

Delib.G.R. 14 settembre 2009, n. 1419 ⁽¹⁾.

L.R. 26 maggio 2009, n. 13 - Art. 9 - Istituzione del registro regionale delle associazioni degli immigrati. Criteri e modalità per l'iscrizione.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 25 settembre 2009, n. 90.

La Giunta regionale

omissis

Delibera

-
- Di istituire il Registro regionale delle Associazioni di immigrati, ai sensi dell'*art. 9 della L.R. n. 13/2009*;
 - Di stabilire i criteri, le modalità e gli adempimenti successivi per l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni degli immigrati, di cui all'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - Di approvare la modulistica di cui agli Allegati "B" - "C", che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - Di stabilire che il Servizio competente in materia proceda, periodicamente, alla verifica di quanto dichiarato e prodotto dalle Associazioni, ai sensi dell'Allegato "A";
 - Di revocare e sostituire con il presente atto la Delib.G.R. 16 febbraio 2005, n. 238 concernente "Art. 9 - *L.R. 2 marzo 1998, n. 2* e successive modificazioni ed integrazioni. Requisiti e modalità di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni degli immigrati - Revoca Delib.G.R. n. 569/2001";
 - Di approvare le seguenti "Disposizioni transitorie": Sono fatte salve le domande di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni degli Immigrati, presentate, ai sensi della Delib.G.R. n. 238/2005, in data antecedente a quella di adozione del presente atto.

Le Associazioni già iscritte ai sensi della ex *L.R. n. 2/1998*, vengono inserite d'ufficio nel nuovo Registro regionale, fermo restando l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni entro 60 giorni, a decorrere dalla data di invio agli interessati della presente delibera da parte del Servizio regionale competente, mediante Raccomandata A/R.

Il Servizio regionale competente, al fine di facilitare il percorso di adeguamento alle nuove disposizioni di cui alla presente deliberazione, e sulla base della documentazione agli atti, provvederà ad informare gli interessati circa le "irregolarità da sanare".

Allegato A

L.R. 26 maggio 2009, n. 13 - Art. 9 - Istituzione del registro regionale delle associazioni degli immigrati. Criteri e modalità per l'iscrizione

Finalità

Il presente atto istituisce il "Registro regionale delle Associazioni di immigrati" e ne individua i criteri e le modalità per l'iscrizione, ai sensi dell'*art. 9 della L.R. n. 13/2009*. Il Registro regionale delle Associazioni di immigrati, di seguito denominato Registro regionale è tenuto presso il Servizio regionale Politiche Sociali.

Soggetti

Sono iscritti al Registro Regionale le Associazioni di immigrati etniche (che rappresentano la comunità nazionale di provenienza) o multietniche (che rappresentano più comunità nazionali portatrici di diversi patrimoni culturali, formate per l'80% da cittadini stranieri), che hanno una sede permanente nel territorio regionale e che alla data di presentazione della domanda di iscrizione, operano con continuità a favore degli immigrati da almeno un anno, nel rispetto dei criteri di rappresentanza ed attività definiti al successivo paragrafo.

Requisiti

Possono essere iscritte al Registro regionale le Associazioni che hanno i seguenti requisiti di rappresentanza e organizzazione:

a) atto costitutivo e statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti.

b) bilancio o rendiconto annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni.

c) libro soci aggiornato, libro dei verbali del consiglio direttivo e libro dei verbali delle assemblee dei soci (in lingua italiana).

d) attività associativa che si esplichi in almeno tre province.

Iscrizione

1. La domanda di iscrizione redatta in carta semplice, secondo il modello di cui all'allegato B, sottoscritta dal legale rappresentante, deve pervenire a mezzo Raccomandata A/R, indirizzata al Dirigente del Servizio Politiche Sociali - Giunta Regionale - Via Gentile da Fabriano, 3 (Palazzo Rossini) - 60125 ANCONA.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'ultimo anno, che dimostri il perseguimento delle finalità di cui alla *legge regionale n. 13/2009*;

c) il libro soci, che indichi le generalità di ciascun socio, da quanto tempo possiede la qualifica di socio e la quota associativa versata;

d) l'elenco delle cariche sociali alla data della presentazione della domanda;

e) il Codice Fiscale dell'Associazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;

f) la copia del bilancio o del rendiconto relativo all'ultimo anno di attività associativa;

g) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere l'attività associativa (es: pubblicazioni, indagini, dèpliant, manifesti, ecc.);

h) una dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, concernente l'assenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui all'Art. 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'Art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'iscrizione al Registro regionale è disposta con decreto del dirigente del Servizio regionale competente in materia di immigrazione.

4. Il procedimento di iscrizione si conclude entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda.

5. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione il Servizio può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, il procedimento è concluso.

6. Il Decreto di iscrizione è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Revisione periodica del Registro regionale e cancellazione

1. Ogni due anni a partire dall'anno di approvazione della presente deliberazione, il Servizio regionale provvede alla revisione del registro regionale per verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione e l'effettivo svolgimento delle attività associative e per aggiornare la banca dati sull'immigrazione, con le informazioni fornite dalle associazioni.

2. Ai fini del comma 1, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, le associazioni debbono trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione; una relazione che illustri l'effettivo svolgimento dell'attività associativa; l'elenco completo delle cariche sociali; copia dello statuto, qualora fossero intervenute variazioni ed ogni altra documentazione ritenuta utile.
 3. La perdita di uno solo dei requisiti previsti, ovvero l'assenza di attività, comporta la cancellazione dal Registro regionale.
 4. La mancata trasmissione della documentazione utile alla revisione periodica entro il termine previsto dal comma 2, comporta la cancellazione dal Registro regionale.
 5. La cancellazione di un'associazione dal Registro regionale è altresì disposta ogni qual volta sia accertata la perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione, ovvero per esplicita richiesta dell'associazione, con decreto del dirigente del Servizio regionale competente in materia di immigrazione.
 6. Il procedimento di revisione si conclude con una nota di conferma dell'iscrizione ovvero in caso di cancellazione dal Registro regionale con decreto del dirigente del Servizio regionale competente in materia di immigrazione.
 7. Il termine per la conclusione del procedimento di revisione è di sessanta giorni e decorre dalla data di ricevimento, da parte del Servizio competente, della dichiarazione di cui al comma 2.
 8. Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso ai sensi della *legge 6 dicembre 1971, n. 1034* (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e successive modificazioni ed integrazioni.
 9. Il Servizio può, ogni volta che lo ritenga opportuno, disporre controlli e verifiche anche a campione della documentazione prodotta ed effettuare eventuali sopralluoghi svolti dal personale regionale presso la sede dell'associazione.
-
-

Esclusione

Non può essere iscritta nel Registro Regionale l'Associazione di immigrati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di amministrazione o di controllo abbiano riportato condanne penali, o applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., o abbiano procedimenti penali in corso.

Allegato B

Fac simile domanda di iscrizione

Scarica il file

Allegato C

Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Scarica il file